

**Tribunale di Bari - Sezione I civile – Sentenza 25 ottobre 2021 n. 3767**

Data udienza 19 ottobre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari - prima sezione civile - nella persona del giudice Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al 3234 r.g.a.c. dell'anno 2015

tra

(...) (FRN DNC 95T13 L328G), rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico (...) e Stefania Campanile, domiciliatari, giusta procura in calce alla citazione

- attorecontro

(...), rappresentata e difesa dagli avv. Pa.Sc. e Ge.So., domiciliatari, giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. (...), e ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO V. VECCHI DI TRANI (...), in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura di Stato, domiciliataria

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.

Con atto di citazione notificato il 27 febbraio - 2 marzo 2015 (...) ha convenuto in giudizio il MIUR- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Istituto scolastico Liceo Scientifico (...) di Trani e (...), per ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito a seguito della pubblicazione sul social network "(...)" di alcuni commenti riguardanti la sua persona da parte della (...), all'epoca dei fatti professoressa di italiano per la classe VF dell'istituto scolastico convenuto, presso il quale egli era iscritto.

Ha narrato che il 5 aprile 2014 la convenuta, nel corso di una conversazione con accesso libero, aveva scambiato con la collega di istituto prof.ssa Co.Le. una serie di commenti sul suo conto, scrivendo in particolare "Sto leggendo il compito di (...) di VF. Grafia pessima. Hai saputo che (...) lo ha beccato con fotocopie mini durante prova scritta?". Poiché pubblicati tramite un post sulla bacheca personale della (...), questi commenti erano stati letti dai suoi compagni di classe e da altri

ragazzi della scuola, sicché ha rappresentato di aver subito una ingiusta gogna mediatica, con conseguente lesione del diritto alla riservatezza e alla propria immagine personale. Ha chiesto, dunque, che, dichiarata l'illegittimità del comportamento della (...) in relazione alla pubblicazione effettuata su (...) in data 05/04/2014, i convenuti siano condannati in solido al risarcimento in suo favore dei danni conseguentemente subiti all'immagine, alla riservatezza e all'integrità psicofisica, danni che avevano negativamente inciso sul suo complessivo profitto scolastico.

Costituendosi la (...) ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del MIUR e dell'Istituto scolastico in quanto la condotta attribuitale non sarebbe stata affatto ricollegabile all'attività del proprio ufficio, e, conseguentemente, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale. Nel merito, ha contestato i fatti narrati, riferendo che la conversazione si era svolta all'interno di un gruppo chiuso cui avevano accesso esclusivamente i compagni di classe dell'attore, come tali già a conoscenza di quanto succintamente riportato nei commenti. Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna al pagamento delle spese di lite.

Quanto al MIUR ed all'Istituto scolastico, infine, hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva per carenza dell'indispensabile presupposto dell'immedesimazione organica tra la dipendente e le amministrazioni, con conseguente estromissione dal giudizio e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese processuali.

La causa è stata istruita con le prove orali (interrogatorio formale della (...) ed escussione di sei testi) ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2021, celebrata a trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle amministrazioni convenute.

La (...) ha posto in essere la condotta asseritamente produttiva di danno quando, correggendo i compiti di italiano della classe VF del Liceo Scientifico (...) di Trani, aveva avuto difficoltà nella comprensione della grafia dell'attore e sul punto si era sfogata con la collega, richiamandole anche quanto accaduto ad altra insegnante che aveva sorpreso il (...) a copiare da fotocopie miniaturizzate durante un'esercitazione in classe.

Sul tema della responsabilità della pubblica amministrazione per fatto del proprio dipendente va dato conto del dibattito interpretativo composto di recente da Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16 maggio 2019, n. 13246.

L'art. 28 Cost. statuisce che: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". In ordine alla interpretazione di tale disposizione si erano formati diversi orientamenti (sostanzialmente riconducibili a due fondamentali linee interpretative) che si differenziavano essenzialmente in ordine alla natura da attribuire alla responsabilità civile dello Stato, stante sul punto una sostanziale omissione da parte del legislatore Costituente.

Secondo una prima impostazione, l'art. 28 Cost. aveva inteso sancire una responsabilità diretta del dipendente per i fatti illeciti compiuti e una responsabilità indiretta per culpa in vigilando in capo

alla P.A. In tal caso, un eventuale fatto illecito commesso dal pubblico dipendente avrebbe fatto sorgere in capo al medesimo la responsabilità diretta di cui all'art. 2043 c.c. e in capo all'Amministrazione quella indiretta, per colpa in vigilando, di cui all'art. 2049 c.c..

Secondo un diverso orientamento, invece, in mancanza di chiare indicazioni normative, non era possibile affermare la natura della responsabilità dell'Ente pubblico nell'ipotesi di fatto illecito compiuto dal dipendente. Pertanto, si riteneva che la responsabilità della P.A. potesse atteggiarsi sia come responsabilità diretta (art. 2043 c.c.) sia come responsabilità indiretta (art. 2049 c.c.). In particolare, la P.A. poteva essere considerata direttamente responsabile per i danni che i dipendenti avessero commesso nell'esecuzione delle funzioni proprie dell'Amministrazione di appartenenza, mentre responsabile in via indiretta nell'ipotesi in cui i danni fossero stati cagionati dai medesimi soggetti nel corso dello svolgimento di un'attività totalmente estranea ai fini propri dell'Ente.

Ebbene concentrando l'analisi sulla natura della responsabilità civile dello Stato mentre l'orientamento più risalente riteneva che la responsabilità dell'amministrazione fosse una responsabilità indiretta o per fatto altrui, la giurisprudenza civile maggioritaria ha accolto la tesi secondo cui la responsabilità dello Stato è diretta o per fatto proprio, incentrandone il fondamento nel rapporto di immedesimazione organica.

Chiarito che il vigente quadro normativo, sia a livello costituzionale (art. 28) sia a livello di fonti primarie (artt. 22 ss., D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), non prevede alcuna esenzione o privilegio per la pubblica amministrazione qualora arrechi un danno a terzi, occorre analizzare più compiutamente la responsabilità diretta della P.A. per fatto illecito del dipendente.

Più specificamente, la Pubblica amministrazione risponde civilmente dei danni cagionati dal proprio dipendente quando l'agire di quest'ultimo sia direttamente imputabile alla P.A. in quanto tale, in virtù del c.d. rapporto di immedesimazione organica, che costituisce una fictio necessaria al fine di configurare una responsabilità diretta della P.A. per gli atti compiuti dai funzionari o dai dipendenti.

È evidente che la responsabilità civile statale sia esclusa nelle ipotesi in cui il pubblico funzionario abbia reciso tale rapporto ponendo in essere una condotta in alcun modo riferibile allo Stato o a un Ente pubblico, come quando, per esempio, il dipendente agisce come un semplice privato per un fine strettamente personale che si riveli del tutto estraneo all'amministrazione o perfino contrario ai fini che essa persegue.

Per la configurazione della responsabilità dello Stato per il fatto commesso dal dipendente si richiede la sussistenza del presupposto logico dell'occasionalità necessaria, secondo cui la pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere di tali danni arrecati a terzi solo qualora il proprio dipendente li abbia arrecati nell'esercizio di compiti istituzionali o di compiti legati da "occasionalità necessaria" con i fini istituzionali.

Il problema ermeneutico che si è posto in merito all'interpretazione dell'"occasionalità necessaria" è strettamente connesso alla circostanza che tale presupposto non è espressamente previsto dalla legge ai fini della configurazione della responsabilità civile dello Stato. Conseguentemente, non essendoci chiarezza su quali compiti vi rientrino e quali debbano essere invece esclusi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività lavorativa e il danno è riscontrabile ogni volta che il fatto lesivo sia stato prodotto o quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il

dipendente abbia oltrepassato i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro.

In particolare, in sede penale, seguendo un'argomentazione che può essere utilizzata anche in materia di illeciti civili, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini dell'affermazione della responsabilità civile della p.a. per il reato commesso dal dipendente, deve essere accertata l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento doloso posto in essere dall'agente e le incombenze affidategli, verificando che la condotta si innesti nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente e che l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato abbia rappresentato conditio sine qua non del fatto produttivo del danno per averne in modo decisivo agevolato la realizzazione (Cass. Pen., Sez. VI, 20 giugno 2000, n. 13048).

In particolare il criterio della "occasionalità necessaria" andrebbe escluso solo in quattro ipotesi-tipo: a) qualora l'autore materiale non sia qualificabile come pubblico dipendente; b) qualora il pubblico dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che siano espressivi di straripamento di potere (incompetenza assoluta); c) qualora il dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che attengano alla sua vita privata e/o che non abbiano alcun riferimento alla sua qualifica di pubblico dipendente (es. fuori dall'orario di servizio); d) qualora il dipendente, pur nell'esercizio di proprie funzioni (es. durante l'orario di servizio), agisca per finalità e motivazioni assolutamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente di appartenenza. A quest'ultima ipotesi sono riconducibili le ipotesi in cui il lavoratore pubblico arrechi un danno a terzi ponendo in essere un reato doloso, in quanto la commissione di un illecito penale doloso non può essere espressione di compiti anche latu sensu istituzionali della P.A..

Tuttavia, accanto alla nozione tradizionale dell'occasionalità necessaria che aveva condotto all'esclusione della responsabilità civile dello Stato in caso di commissione di un reato da parte del dipendente, si è posta una pronuncia di segno opposto che ha reputato sussistente la responsabilità civile della P.A. anche ove il pubblico dipendente abbia tenuto una condotta integrante gli estremi di un reato doloso (Cass. Pen. sent. 31 marzo 2015, n. 13799 secondo cui "è configurabile la responsabilità civile della P.A. anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando le stesse sono poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l'occasione offerta dall'adempimento di funzioni pubbliche, e costituiscono, inoltre, non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2049 cod. civ.").

A dirimere il contrasto interpretativo è intervenuta di recente Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16 maggio 2019, n. 13246 con cui è stata ricondotta la responsabilità diretta dello Stato alle ipotesi in cui l'agire del pubblico dipendente sia espressione delle finalità istituzionali, mentre si è fatto ricorso alla responsabilità indiretta o per fatto altrui nelle fattispecie in cui il pubblico dipendente con la propria condotta abbia deviato dalle finalità istituzionali per perseguire fini personali. La distinzione che la Corte ha individuato verte, in particolar modo, sulla tipologia di attività compiuta dal dipendente, ravvisando gli estremi di una responsabilità diretta per l'attività provvedimentoale o espressione del potere e indiretta per l'attività di carattere meramente materiale o comunque che non sia manifestazione del potere pubblicistico.

Il fondamento normativo di tale interpretazione si riscontra nell'art. 3 Cost. e, per quel che attiene alle fonti sovranazionali, negli artt. 6 della Cedu e 47 della Carta di Nizza, poiché ricorrendo alla responsabilità del preponente per il fatto del preposto si consente al danneggiato di ottenere una

tutela risarcitoria piena, evitando che la natura diretta della responsabilità dello Stato per l'illecito commesso dal pubblico dipendente possa impedire al danneggiato di conseguire una tutela effettiva o comunque meno intensa di quella accordata nelle ipotesi di illecito commesso dal preposto in ambito privatistico.

Pertanto, la responsabilità diretta dello Stato ex art. 2043 c.c. non esclude quella indiretta in applicazione dell'art. 2049 c.c. del quale non si riconosce un'applicazione confinata ai rapporti privatistici, ma si attribuisce una valenza generale.

L'applicazione dell'art. 2049 c.c. si spiega con la scelta legislativa di porre a carico dello Stato preponente gli effetti (potenzialmente pregiudizievoli) delle attività compiute dai preposti, in quanto il primo può raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e può prevenirli nell'organizzazione della propria attività. In altri termini può esigersi dal pubblico preponente il prefigurarsi degli sviluppi che possono avere le "regolari" (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri conferiti al preposto, tra i quali rientra anche la violazione del dovere d'ufficio la cui cura è stata affidata.

In conclusione secondo l'argomentazione delle SS.UU. "lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito (e dunque anche dell'illecito civile produttivo di danni) del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo o illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo".

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto di causa ne deriva che il commento asseritamente offensivo che la convenuta (...) aveva scambiato con la collega, ma che sul social era visibile ad una più ampia platea di conoscitori, originava sia dalla correzione dei compiti svolti in classe dagli alunni (e dunque da una delle attività cui l'insegnante è specificamente preposta), sia dagli accadimenti che nella stessa classe e con riguardo allo stesso discente si erano verificati, di talché il commento, pur non costituendo esercizio della funzione educativa, propria dell'insegnante, aveva trovato nell'attività didattica la sua occasione necessaria, in difetto della quale non si sarebbe nemmeno potuto esorbitare dai limiti del corretto esercizio della funzione pubblica.

A fronte di ciò l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla (...) è assorbita dal rigetto di quella avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva del MIUR e dell'Istituto scolastico.

Venendo all'esame della domanda nel merito, la vicenda trae origine da un evento che ha determinato la diffusione di due informazioni sull'attore: 1. la particolare grafia, giudicata pessima dalla (...); 2. l'accaduto della scoperta, da parte dell'insegnante di filosofia, di alcune fotocopie che il (...) conservava nel diario e che consultava costantemente nel corso di una verifica in classe.

La divulgazione tramite socialnetwork di tali fatti avrebbe determinato nell'attore un malessere tale da farlo chiudere in se stesso, incidendo sul rendimento scolastico e procurandogli un danno all'immagine ed al diritto alla riservatezza.

Va premesso che i fatti si sono verificati prima dell'adozione de l D.Lgs. 51 del 18 maggio 2018, sicché la normativa cui fare riferimento è quella contenuta nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" ossia il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Quanto alla violazione della privacy si richiama il principio ribadito anche di recente da Cass. civ. Sez. I Ord., 10/06/2021, n. 16402 secondo cui "In tema di violazione dei dati personali, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy) è pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Ebbene nella specie è incontestata la pubblicazione del post da parte della (...), senonché il (...) non ha dato prova certa né del "luogo informatico" ove la pubblicazione è avvenuta (bacheca pubblica ovvero gruppo chiuso), né dell'esistenza di un danno effettivamente patito come conseguenza di tale evento.

Quanto al primo profilo, dall'escussione dei testi è emersa con certezza solo la diffusione di quanto accaduto all'interno della comunità scolastica senza tuttavia dare conto delle modalità con cui l'informazione fu effettivamente diffusa; in particolare i testi (...), (...) e (...) hanno riferito di non ricordare visivamente il post ovvero di averlo visto tramite screenshot, pertanto è verosimile che la diffusione dello stesso sia avvenuta tramite un canale diverso e non governabile dalla (...), qual è, ad esempio, il semplice passaparola tra ragazzi. Infatti, è emerso che solo compagni di classe dell'attore - peraltro non tutti - avevano visto direttamente il commento sulla piattaforma, senza tuttavia ricordare se lo stesso fosse stato pubblicato all'interno del gruppo di classe ovvero sulla pagina personale della convenuta.

Conosciuto dunque da un ristretto gruppo di soggetti, compagni di classe del (...), che avevano peraltro assistito all'episodio dell'annullamento del compito in classe di filosofia perché frutto della riproduzione di elaborati indebitamente consultati in sede di prova, la divulgazione della informazione circa la pessima grafia dell'alunno non costituisce un fatto così significativo da determinare una lesione ingiustificabile della privacy dell'attore. Analoga argomentazione vale a rigettare la richiesta risarcitoria relativa al danno all'immagine, che non può verosimilmente essere stata compromessa dal solo fatto che pubblicamente fosse nota la sua scarsa propensione alla cura estetica della grafia.

Venendo all'esame della prova del danno subito dall'attore, anch'essa non è stata soddisfatta.

Il danno alla reputazione e all'identità di un soggetto in relazione al contesto sociale in cui si sviluppano le sue relazioni è danno-conseguenza che non può ritenersi sussistente in re ipsa e deve

quindi fondarsi su elementi diversi dal fatto in sé (in tal senso: Cass. sent. n. 2968/2021; Trib. Civitavecchia, sent. n. 742/2020). Pertanto spetta - come di norma - a chi chiede il risarcimento fornire in giudizio la prova del danno subito, nella specie del tutto mancata. Infatti nella fattispecie il (...) si è limitato a produrre una relazione psichiatrica, la quale tuttavia non può essere presa in considerazione perché successiva di ben tre anni rispetto all'evento per cui è causa. Peraltro, nessun ulteriore elemento allegato dall'attore ha dimostrato una deflessione del tono dell'umore o una riduzione della socialità tipica del ragazzo. Al contrario, dall'escussione dei testi è emerso che il (...) non aveva mai coltivato grandi rapporti di amicizia con i propri compagni e anche dopo l'accaduto aveva continuato a gestire i propri pochi rapporti sociali, estranei al gruppo classe. Né peraltro può dirsi che tale evento abbia inciso negativamente sul rendimento scolastico dell'attore. Dalle pagelle del I e II quadrimestre relative all'A.S. 2013-2014 emerge che i voti delle materie insegnate dalla (...) non erano mutati, né, in generale lo furono le altre valutazioni, salvo lievi oscillazioni in sole altre due materie.

In altri termini, la mera circostanza della pubblicazione on-line di un commento ritenuto offensivo dall'attore non è di per sé idonea a dimostrare quella lesione del diritto della persona a mantenere integra la propria reputazione, poiché l'assunta lesione non è stata supportata da alcuna dimostrazione. Per tutte le ragioni esposte, la domanda attorea va rigettata.

In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese sono poste a carico dell'attore ed in favore dei convenuti e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, scaglione di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 6 marzo 2015 da (...) nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., dell'Istituto Scolastico Liceo Scientifico "(...)", in persona del Dirigente Scolastico p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta ogni domanda attorea;
2. Condanna il (...) a rifondere alla (...) le spese processuali, che si liquidano, in complessivi Euro 4.835,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Condanna altresì l'attore a rifondere alle amministrazioni convenute, congiuntamente difese, le spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.835,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bari il 19 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2021.